

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. TA ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Altamura che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, cod. pen. in danno del figlio minore, a lui contestato al capo B dell'imputazione.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando:

2.1. motivazione apparente in ordine alla ritenuta sua responsabilità penale per il reato a lui ascritto al capo B, responsabilità invero da escludersi in ragione delle difficoltà economiche da lui incontrate a seguito della separazione dalla moglie, che gli avevano reso impossibile l'integrale adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne (condotte per le quali ad esito del giudizio di primo grado egli è stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza sul punto non impugnata), e della mancanza di elementi di riscontro alle inverosimili dichiarazioni del figlio-persona offesa, all'epoca dei fatti sedicenne, in particolare per quanto attiene l'episodio del Natale 2008 descritto nel pertinente capo d'imputazione;

2.2. mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata risponde infatti in maniera del tutto apodittica e sostanzialmente immotivata alle censure avanzate con l'atto d'appello in punto di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo B, a lui contestato in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 570 cod. pen., per il quale egli era stato condannato in primo grado. In particolare la Corte territoriale, a fronte di una sentenza di primo grado di natura anch'essa sostanzialmente assertiva quanto ai fatti di cui al capo B, si limita a richiamare la sufficienza a fini di prova della denuncia e della deposizione della persona offesa TM senza giustificare in alcun modo, pur a fronte di specifiche censure del ricorrente circa la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del figlio, la ritenuta sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (peraltro non meglio descritti in imputazione se non con riferimento agli obblighi di natura economico-patrimoniale considerati al secondo comma del citato art. 570) e la mancata prestazione al figlio minore da parte del ricorrente dei mezzi di sussistenza per il periodo biennale (nel corso del 2008 e del 2009) di cui

all'imputazione. La sentenza impugnata evidenzia a tale riguardo un'assoluta mancanza di argomentazione e non si confronta in alcun modo con le censure proposte con l'atto di appello, anche in riferimento alle risultanze delle prove ivi richiamate e di cui al ricorso in esame.

Il Collegio ricorda che la nozione civilistica di mantenimento è più ampia di quella di mezzi di sussistenza, i quali comprendono peraltro non solo i mezzi necessari per la sopravvivenza vitale (vitto, alloggio, abbigliamento, libri scolastici, ecc.), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato, un sia pure contenuto soddisfacimento di complementari esigenze di vita quotidiana (*ex multis*, Sez. 6, 31.5.2012, Ginocchio; Sez. 6, 21.5.2014, Quartararo), sicché l'adempimento dell'obbligo nei confronti dei figli minori si realizza con il regolare apprestamento dei mezzi necessari da parte dei genitori affidatari.

Inoltre, mentre per escludere la sua responsabilità penale l'obbligato deve allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere (Sez. 6, 24.4.2013, Castiglia; Sez. 6, 24.4.2013, Toriello; Sez. 6, 28.2.2012, Saltaformaggio), consistente nella assoluta e incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (Sez. 6, 22.9.2011, Galassi), è superflua la prova dello stato di bisogno quando non sia stato adempiuto l'obbligo verso i figli minori e non esclude la sussistenza del reato l'aiuto proveniente da terzi o dall'altro coniuge (Sez. 6, 6.7.2011, Schiavone; Sez. 6, 13.1.2012, Manca).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, Rv. 268301).

Nel caso di specie entrambe le sentenze di merito sembrano peraltro focalizzate su un singolo episodio, relativo al Natale del 2008, in ordine al quale quei provvedimenti mancano di qualsiasi dettaglio circa il sostrato probatorio dell'affermata responsabilità penale del ricorrente e della stessa rilevanza della condotta, invero assai sommariamente descritta, per l'integrazione delle fattispecie contestate, relative alle autonome ipotesi delittuose di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 570 cod. pen. (Sez. 6, n. 12307 del 13/03/2012, Rv. 252604). Il Collegio osserva a tale proposito che il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570, comma 1 cod. pen.) non è integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso

la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, Rv. 257392). Mentre la condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255272), sicché la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255271).

Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.

Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 19/1/2017.

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Giacomo Paoloni

